

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 140/CSA- RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2019

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO LEGA PRO GIRONE A CUNEO/ALBISSOLA DEL 18.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 258/DIV del 19.4.2019)

Con ricorso del 26.4.2019, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C. Cuneo 1906 ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.4.2019 (Com. Uff. n. 258/DIV.) con la quale è stata inflitta all'allenatore sig. Scazzola Cristiano la squalifica per tre gare effettive *“perché al termine della gara avvicinava l'arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive”*. Il tutto occorso in occasione dell'incontro Cuneo – Albissola del 18.4.2019, valevole per il campionato di serie C, Girone A.

La reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione inflitta in quanto, nel comportamento del medesimo, da un lato non era ravvisabile alcun attentato all'incolumità psico-fisica del direttore di gara, dall'altro neppure poteva ravvisarsi alcun atteggiamento minaccioso e tantomeno offensivo, potendo tutt'al più definirsi meramente irrispettose le frasi pronunciate nell'occasione, peraltro da inserire in un contesto di particolare tensione connesso all'importanza della gara (decisiva per la permanenza in categoria).

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta da tre a due giornate effettive di gara.

Il reclamo è parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Riferisce l'arbitro sig. Amabile a proposito dell'allenatore del Cuneo, che *“immediatamente dopo la fine gara, lo stesso entrava sul terreno di gioco e venendomi incontro con fare minaccioso mi urlava: “ma vaffanculo”. Una volta raggiuntomi, continuava dicendo “sei un indegno, vergognati”. Si allontanava solo successivamente su invito di altri tesserati”*.

Ritiene questa Corte Sportiva che, mentre non può certo essere valorizzata, in funzione attenuativa della sanzione, la circostanza che la veemente protesta non sia sfociata in aggressione fisica, tuttavia non vi è prova che la pronuncia delle frasi, di indubbia portata offensiva o quantomeno irrispettosa, sia stata accompagnata da minacce o da comportamenti effettivamente minacciosi, al di là della mera percezione che l'arbitro possa averne avuto.

Ciò premesso, può ritenersi congrua la sanzione della squalifica per sole due giornate effettive di gara da infliggere al sig. Scazzola Cristiano, accompagnata tuttavia dalla diffida a fronte della reiterazione delle proteste, cessate solo a seguito dell'intervento di altri tesserati.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 13.04.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019, infliggeva:

- la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ai signori Gabbaron Gil Patricio, Ramos Marchi Luiz Filipe, Pezzini Leiva, Inzaghi Simone;
- la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.4.2019 al signor Tare Igli.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società S.S. Lazio S.p.A. con nota del 18.4.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 29.4.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina